



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 3035/14/11/2022 del 10.02.2022

Pos. n. 2

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile Trapani  
(rif. Nota prot.n. 5934 del 7/02/2022 )

**Oggetto:** Centro di revisioni e autoriparazioni -Richiesta di nomina di Responsabile tecnico  
– Esito accertamenti giudiziari

1. Con la nota indicata codesta Amministrazione rappresenta che il titolare di un centro di revisioni e autoriparazioni ha chiesto il nullaosta per l'inserimento di un responsabile tecnico, che, dalle verifiche, è risultato aver riportato una condanna ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p.

Viene chiesto, pertanto, se tale condanna sia ostativa al rilascio del relativo nullaosta.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti riconducibili alla competenza del Richiedente. Si evidenzia, altresì, la estrema genericità della richiesta e l'assenza di un orientamento dell'Amministrazione.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

In primo luogo si richiamano le norme relative ai requisiti del responsabile tecnico previste rispettivamente per le attività di autoriparazione e per quelle di revisione dei veicoli.

Il responsabile tecnico delle imprese che esercitano attività di autoriparazione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale che di requisiti di ordine tecnico-professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di ordine personale, la lettera b) del comma 1 del citato art.7

recita: *"b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva"*

In relazione al requisito di cui alla lettera b), l'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria, con nota del 30 novembre 1995, prot. 389878, ha ritenuto che la norma possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti, *"non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all'esercizio di attività di autoriparazione. Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività"*.

Tale interpretazione trova giustificazione, ad avviso dello stesso Ufficio, nel fondamento giuridico della normativa in esame. Il legislatore ha inteso individuare nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell'attività di autoriparazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente interpellato dalla Camera di Commercio di Frosinone, sempre in relazione all'art. 7, comma 1, lett.b), per il caso di un soggetto condannato a pena detentiva per violazione delle direttive comunitarie relative ai rifiuti (art.25, comma 3 del DPR 10.9.1982, n.915), avendo realizzato di propria iniziativa di una discarica non autorizzata di pneumatici usati, ha rappresentato quanto segue:

*"In proposito occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali e morali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative di codesta Camera, responsabile del procedimento. Pur tuttavia, si ritiene utile nonché doveroso, per lo spirito di collaborazione che deve animare gli Enti pubblici, fornire risposta al quesito proposto rappresentando, al riguardo, di poter esprimere parere favorevole all'estensione del parere pronunciato da questa Amministrazione con nota n.389878/1995 al caso qui sopra prospettato, e pertanto di ritenere condivisibile non consentire al soggetto in parola di essere nominato - per i motivi sopraesposti - responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione"*<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le imprese che svolgono attività di revisione, con parere prot. n. 10823/59.2016.11. del 16 maggio 2016 di questo Ufficio che ha chiarito che *"trattandosi di materia di competenza statale, la fonte normativa primaria è costituita dalla legge dello*

---

<sup>1</sup> Parere alla CCIAA di Frosinone del 25 maggio 2011, prot.98947 Requisito di onorabilità – violazione direttive comunitarie in materia di rifiuti

*Stato<sup>2</sup>, che a sua volta ha previsto una regolamentazione attuativa di carattere secondario adottata con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495".*

L'art. 240 del sopra citato D.P.R. 495/92, con riferimento ai requisiti personali, recita: "1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:

...b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

...e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali".

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, codesta amministrazione potrà valutare gli atti da adottare nel caso sottoposto a quest'ufficio

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente  
F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE  
F.to Bologna